



**COMUNE DI MONTEFIORINO**  
( Provincia di Modena )  
Via Rocca n. 1  
**41045 MONTEFIORINO**  
Tel. 0536/962811 - Fax 0536/965535

---

**ORDINANZA N. 6**  
Prot. n. 1250

**DISPOSIZIONE TAGLIO SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DEI MARCIAPIEDI, DELLE AREE DI SOSTA, DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO.**

**IL SINDACO**

Constatato lo stato di abbandono ed incuria in cui versano numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, in particolare i fondi confinanti con le strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico;

Rilevato che, ai bordi delle strade sopra citate, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo, limitandone l'uso ai pedoni e ostacolando la visibilità agli utenti della strada;

Preso atto che pervengono a questo Comune numerose lamentele da parte di cittadini in merito;

Rilevato che il perdurare di tale situazione possa aumentare i rischi e i pericoli per la viabilità;

Ritenuto necessario ordinare ai proprietari dei terreni privati il taglio dei rami, degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il ciglio delle strade provinciali, comunali, vicinali e consorziali di uso pubblico, per assicurare la visibilità necessaria, a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;

Ritenuto altresì necessario ordinare ai proprietari dei terreni incolti ed in stato di abbandono di provvedere alla pulizia periodica degli stessi, con taglio delle erbe infestanti che durante la stagione estiva costituiscono anche grave pericolo di incendi con possibile danneggiamento delle proprietà limitrofe;

Visto l' art.. 892 (distanze per gli alberi) e l' art. 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile;

Visti gli artt. 18 e 29 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 “ Nuovo Codice della strada “ e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l' art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 - “ Testo unico sull'ordinamento degli enti locali ”;

## **ORDINA**

**1.** Ai proprietari, conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale ed ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono, di provvedere a:

- tagliare i rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale fino ad un'altezza di m 5,00 (cinque) dal manto stradale;
- potare siepi, arbusti, cespugli, rovi alberature e simili che si protendono oltre il confine di strade provinciali, comunali, vicinali o consorziali di uso pubblico che pregiudichino la pulizia ed il decoro della viabilità e la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità, nonché rispettare le distanze previste dal codice civile per la loro messa a dimora. Inoltre, presso curve ed incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le piantagioni non devono elevarsi oltre un metro dal piano stradale e tutto ciò per un tratto di 20 (venti) metri lineari prima dell'inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile;
- mantenere le aree oggetto della presente pulite ed in perfetto ordine, attraverso una manutenzione periodica al fine di evitare, oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi.

**2.** Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni di assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale ( es. erbe di sfalcio, foglie, detriti o rifiuti ) che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità.

Gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti improrogabilmente entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune e successivamente ripetuti periodicamente almeno due volte all' anno e, comunque, ogni qualvolta necessario.

Nell' eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

## **MOTIVAZIONE**

L'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un'ottima visibilità e nulla deve intralciare il suo cammino. Affinché questo sia possibile, il proprietario o il fittavolo di terreno confinante con le strade provinciali, comunali o vicinali di uso pubblico ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti.

## **RENDE NOTO CHE**

L'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve essere continua, in forza della natura delle norme sopra indicate.

Gli Agenti di Polizia Municipale e le Forze di pubblica sicurezza competenti sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa da € 100,00 (cento/00) ad € 2.000,00 (duemila/00), oltre le spese necessarie per l' esecuzione d' ufficio degli interventi necessari, lasciando impregiudicata, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l' applicazione delle norme e sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

La presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio Comunale, nelle bacheche pubbliche, nonché sul sito internet <http://www.comune.montefiorino.mo.it>.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio del Comune, ricorso al Tribunale Amministrativo di Bologna ( Legge n. 1034/71 ) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica , da proporre entro 120 giorni dalla notificazione ( D.P.R. n. 1199/71 ).

Responsabile del Procedimento: Paladini Maurizio – Responsabile dell' Area Tecnica.

**La presente ordinanza revoca e sostituisce la precedente ordinanza n. 18 del 17.04.1999.**

Montefiorino, li 20.02.2010

**IL SINDACO**  
**( Maurizio Paladini )**